

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COZZOLINO, DEMASI, SPECCHIA, MAGGI,
BUCCIERO, BASINI, MONTELEONE, BORNACIN e
MAGLIOCCHETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1996

Riconoscimento dello stato di calamità naturale per la provincia di Salerno e concessione di contributi in conto interessi a soggetti ed imprese danneggiati da eventi calamitosi naturali avvenuti il 25, 26 e 27 novembre 1996

ONOREVOLI SENATORI. - La gravissima ondata di maltempo, che ha colpito tutta l'Italia determinando danni ingentissimi su tutto il territorio nazionale, ha imperversato in modo particolarmente violento sulla provincia di Salerno nei giorni 25, 26 e 27 novembre 1996.

Una spaventosa tempesta ha flagellato tutto l'agro-sarnese-nocerino con straripamento dei corsi d'acqua superficiali ed allagamenti. Il pericolo alle vite umane e ancor più la distruzione del tessuto economico già precario, costituito soprattutto dal comparto agricolo sono dati acquisiti e tristemente rilevabili.

Questa parte della provincia di Salerno, già tristemente famosa per gli altissimi tassi di inquinamento ambientale e di disoccupazione endemica, soffre oggi per altre rovine causate dalla natura. Si rende quindi necessario l'intervento dello Stato per risollevare le condizioni delle popolazioni così duramente provate.

La stessa violenta ondata ha colpito il Cilento raggiungendo punte altissime nel territorio di Palinuro-Marina di Camerota.

Nessuna parte della provincia è purtroppo rimasta indenne data la spaventosa violenza degli elementi. Danni gravissimi sono stati subiti dall'agricoltura, dalla pesca e dal turismo con la perdita di ampie zone di spiaggia e con l'esposizione delle strutture della litoranea alle forze del mare.

Urge quindi la presentazione di un disegno di legge per la dichiarazione dello stato

di calamità in tutta la provincia di Salerno, per assicurare senza disparità di trattamenti un intervento omogeneo e concreto nei confronti di tutte le città colpite e di tutti i cittadini che hanno subito danni. Un mancato intervento rappresenterebbe un ulteriore motivo di peggioramento contro lo sviluppo economico di una parte importante del Mezzogiorno già mortificato dall'assenza di interventi ordinari (quindi anche di prevenzione) e senza l'intervento straordinario richiesto da questa dolorosa e straordinaria situazione.

Visto l'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, concernente la concessione e l'erogazione di contributi in conto interessi secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, considerato che il Ministro del tesoro con decreto ministeriale 10 giugno 1985, n. 142348, registrato alla Corte dei Conti il 17 giugno 1985, registro n. 20, foglio 318, ha disposto l'assegnazione al capitolo 7545 «Contributo in conto interessi sui finanziamenti per il credito agevolato al settore industriale» degli stanziamenti da destinare alla concessione dei tributi anzidetti, s'intende, pertanto, richiedere la concessione di contributi in «conto interessi» alle imprese agricole, artigiane, commerciali, turistiche, industriali, balneari e ai cantieri, ed a tutti i cittadini danneggiati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche sia nella incolumità fisica che nelle loro attività produttive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Stato di calamità naturale)

1. Si dichiara lo stato di calamità naturale per tutta la provincia di Salerno in seguito agli eventi verificatisi nei giorni 25, 26 e 27 novembre 1996.

Art. 2.

(Soggetti beneficiari)

1. Sono ammissibili al contributo in conto interessi di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, i cittadini proprietari di beni o di imprese danneggiate e le imprese individuali e sociali, agricole, industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, che risultino danneggiate dalla calamità naturale e dalle avversità verificatisi nei giorni 25, 26 e 27 novembre 1996, in tutta la provincia di Salerno.

Art. 3.

(Spese agevolabili - Valutazione dei danni)

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per attrezzature, macchinari, opere murarie, scorte finalizzate alla riattivazione, riparazione, ricostruzione degli impianti danneggiati o distrutti. Le spese sostenute per le scorte sono ammesse al contributo in una percentuale non superiore al 30 per cento dei restanti investimenti. L'ammissione alla erogazione dei contributi è condizionata alla perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, con l'indicazione analitica dei danni subiti e la corrispondente

valutazione e quantificazione del loro ammontare.

Art. 4.

(Finanziamenti - Contributi)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, gli istituti di credito a medio termine di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, possono concedere finanziamenti agevolati ad un tasso pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro a norma dell'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, vigente alla data di stipulazione del contratto.

2. La misura dei finanziamenti di cui al comma 1 non può superare l'ammontare del danno determinato ai sensi dell'articolo 3.

3. La durata dei finanziamenti è fissata in cinque anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e preammortamento non superiori a diciotto mesi.

3. Al fine di porre gli istituti in condizione di applicare il tasso di interesse di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede con proprio decreto agli istituti stessi un contributo semestrale, posticipato, costante, commisurato alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento e la rata di ammortamento calcolata al tasso agevolato pari al 25 per cento del tasso di riferimento medesimo. Per i periodi di utilizzo e preammortamento e fino all'inizio dell'ammortamento, il contributo è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato, definiti come sopra.

Art. 5.

(Domanda di concessione e procedura)

1. La domanda di finanziamento agevolato deve essere presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Uf-*

ficiale della presente legge. L'istituto di credito, entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda di finanziamento e dopo aver deliberato il finanziamento stesso, trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato istanza di concessione del contributo in conto interessi, inviando la relativa documentazione. Ogni istanza di concessione del contributo deve essere relativa ad un singolo intervento.

2. Il contributo in conto interessi è liquidato con decreto del Ministero dell'industria, commercio, artigianato e per il turismo, su richiesta dell'istituto di credito, a fronte dell'integrale realizzazione degli investimenti e della erogazione a saldo del finanziamento.

3. I contratti di finanziamento a tasso ordinario stipulati dagli istituti di cui all'articolo 4 per le finalità di cui all'articolo 3 possono essere modificati con appositi atti notori, per il conseguimento delle agevolazioni previste. Per tali operazioni il contributo può essere concesso a valere sul debito residuo esistente alla data dell'atto modificato.

Art. 6.

(Divieto di cumulo - Restituzione del contributo)

1. Il contributo non è cumulabile con altre provvidenze disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da enti pubblici per lo stesso titolo.

2. Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito maggiorato di un interesse pari al costo di provvista fissato dal Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Art. 7.

(Copertura degli oneri)

1. All'onere di lire 20 miliardi recato dalla presente legge nell'anno finanziario 1996, si provvede con corrispondente riduzione del-

lo stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e le relative procedure, purchè compatibili con l'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

